



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI AGENZIE DI STAMPA” PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI

DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 1: Servizio di agenzia di stampa per notiziario generale quotidiano in ambito nazionale, Europa ed estero, in lingua italiana: importo a base di gara euro 210.772,84 IVA esclusa nel triennio – CIG 86396386D1;

Lotto 2: Servizio di agenzia di stampa per notiziario regionale quotidiano in lingua italiana: importo a base di gara euro 105.386,42 IVA esclusa nel triennio – CIG 8639684CC5;

Lotto 3: servizio di agenzia di stampa per notiziario tematico – nazionale e regionale - in lingua italiana in n. 5 aree tematiche di maggior rilievo: sanità e welfare, ambiente, economia e sviluppo, politiche del lavoro, autonomia e regionalismo: importo a base di gara euro 105.386,42 IVA esclusa nel triennio – CIG 8639692362.

1. PREMESSE

Con determinazione n. 212 del 24 marzo 2021, in attuazione della Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 110 del 08.01.2021 che approva il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Regolamento di contabilità e amministrazione e che inserisce l’intervento in oggetto nell’ambito della programmazione biennale, nonché della Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 116 del 27.01.2021 che autorizza il presente intervento ripartito in tre lotti funzionali, questa Amministrazione ha indetto la procedura per l’affidamento dei servizi di agenzie di stampa suddivisi nei seguenti lotti:

Lotto 1: Servizio di agenzia di stampa per notiziario generale quotidiano in ambito nazionale, Europa ed estero, in lingua italiana;

Lotto 2: Servizio di agenzia di stampa per notiziario regionale quotidiano in lingua italiana;

Lotto 3: servizio di agenzia di stampa per notiziario tematico – nazionale e regionale - in lingua italiana in n. 5 aree tematiche di maggior rilievo: sanità e welfare, ambiente, economia e sviluppo, politiche del lavoro, autonomia e regionalismo.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta informatizzata da aggiudicare mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Cagliari.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Lotto 1: CIG 86396386D1,

Lotto 2: CIG 8639684CC5,

Lotto 3: CIG 8639692362.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Marcello Tack, Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna.

1.1 SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico SardegnaCAT della Regione Sardegna**, accessibile all'indirizzo: <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst> o direttamente dal link presente nella home page della Regione Sardegna. Pertanto, per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- 1) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- 2) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via *e-mail* una *user-id* ed una *password* per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nell'allegato 4 "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Si consiglia alle imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che, nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome). Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte. Nell'ambito del presente disciplinare si intende per "Istruzioni di gara", il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti all'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) il Bando di gara;
- 2) il presente Disciplinare di gara;
- 4) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 5) lo Schema di contratto;
- 6) allegato 1.A: Domanda di partecipazione contenente le autodichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 e sul possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione;
- 7) allegato 1.B: DGUE;
- 8) allegato 1.C: Informativa per il trattamento dei dati personali;
- 9) allegato 1.D – Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale;
- 10) allegato 2: Modello per la compilazione dell'offerta tecnica;
- 11) allegato 3: Modello per la compilazione dell'offerta economica;
- 12) allegato 4: Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara;
- 13) allegato 5: Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www3.consregsardegna.it/bandi_concorsi_forniture.asp e sulla piattaforma SardegnaCAT all'url: <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>. Gli operatori economici dovranno accedere con le proprie credenziali e entrare nella sezione "Gare in Busta chiusa (RDO) per tutti".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC servizioamministrazione@pec.crsardegna.it entro le **ore 18:00 del 29.04.2021**. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto dell'art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima sui siti www.consreg Sardegna.it, sezione "http://www3.consreg Sardegna.it/bandi_concorsi_forniture.asp" e www.sardegna.cat nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento "Allegato 4 - Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara" allegato alla procedura. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC, o *e-mail* per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e concorrente, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Messaggi" relativa alla gara riservata



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema SardegnaCAT.

*Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Gare e concorsi/Bandi di gara e contratti", all'interno della pagina di dettaglio della presente procedura.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Messaggi" e tutte le sezioni informative presenti su SardegnaCAT e la casella di Posta Elettronica Certificata, o *e-mail* per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, da questo indicata.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

LOTTO	OGGETTO	IMPORTO MASSIMO STANZIATO COMPRESA OPZIONE DI PROROGA IVA ESCLUSA	IMPORTO A BASE DI GARA IVA ESCLUSA	CIG
1	Servizio di agenzia di stampa per notiziario generale quotidiano in ambito nazionale, Europa ed estero, in lingua italiana	Euro 245.901,64	Euro 210.772,84	86396386D1
2	Servizio di agenzia di stampa per notiziario regionale quotidiano in lingua italiana	Euro 122.950,82	Euro 105.386,42	8639684CC5
3	servizio di agenzia di stampa per notiziario tematico – nazionale e regionale - in lingua italiana in n. 5 aree tematiche di maggior rilievo: sanità e welfare, ambiente, economia e sviluppo,	Euro 122.950,82	Euro 105.386,42	8639692362



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

politiche del lavoro, autonomia e regionalismo			
---	--	--	--

L'appalto è finanziato con le risorse del Consiglio regionale della Sardegna.

Gli importi a base di gara sopra indicati sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Per tutti i lotti, trattandosi di mero servizio di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a euro zero e non sussiste, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti, essendo i servizi oggetto della gara di natura intellettuale, nell'offerta economica l'operatore non dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, né i costi della manodopera.

I servizi oggetto del presente appalto non sono oggetto dei Criteri Minimi Ambientali adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 34 del Codice.

Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato **soltanto un lotto**, che sarà individuato sulla base del criterio dell'importanza economica dei lotti, nel senso che gli sarà assegnato il lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria. I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui un concorrente risulti primo classificato nei due lotti di pari importo, egli avrà il diritto di scegliere quale lotto dovrà essergli aggiudicato.

La durata dell'appalto relativo a ciascun lotto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del singolo contratto. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di disporre una proroga tecnica, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, questa stazione appaltante si riserva di segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

5. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Requisiti generali:

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Requisiti speciali:

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

Questa stazione appaltante non effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti mediante AVCPass, considerato che la Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità, che, alla data di pubblicazione del bando di gara, non risulta essere stata pubblicata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ma si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, in conformità all'art. 85, comma 5 del Codice.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante la piattaforma SardegnaCAT, apposita richiesta con la quale si individuerà il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

5.1 Requisiti di idoneità



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

I concorrenti devono possedere alla data di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) registrazione dell'agenzia giornalistica presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 Legge sulla stampa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito autodichiarato la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello di servizio e a garanzia della serietà delle offerte e di un'adeguata esperienza nei settori oggetto di gara, si richiede un fatturato specifico medio annuo per uno o più contratti per servizi analoghi (intendendosi per tali servizi di agenzie stampa per pubbliche amministrazioni o enti pubblici), da calcolarsi prendendo in considerazione i tre esercizi finanziari che precedono la pubblicazione del bando (2018 - 2020):

- pari ad euro 60.000,00 IVA esclusa per il lotto 1;

- pari ad euro 30.000,00 IVA esclusa per il lotto 2;

- pari ad euro 30.000,00 IVA esclusa per il lotto 3.

Si chiede ai concorrenti di indicare, nell'apposita sezione dell'Allegato 1.B – DGUE, per ciascun servizio: ente committente; oggetto dell'appalto; periodo di esecuzione; importo rapportato al periodo di riferimento.

La comprova del requisito autodichiarato in sede di offerta sarà fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice, cioè mediante una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono possedere alla data di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

per il Lotto 1: Servizio di agenzia di stampa per un notiziario generale quotidiano in ambito nazionale, estero, Europa in lingua italiana:

A.1) aver prodotto e diffuso a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2018 alla data di pubblicazione del bando di gara, un notiziario generale per almeno **otto** testate quotidiane in **quattro** regioni;

A.2) avere alle dipendenze, alla data di scadenza del bando, almeno **tre** giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'INPGI ed inquadrati ai sensi degli art. 1 o 2 del CNLG con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; ciascun giornalista part-time dovrà essere calcolato forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti; per i giornalisti in CIGS o solidarietà dovrà essere calcolato il numero equivalente di giornalisti a tempo pieno utilizzando le percentuali effettive (a titolo esemplificativo un concorrente con 50 giornalisti tutti in solidarietà al 10% del tempo dovrà considerare 45 giornalisti);

A.3) avere alla data della scadenza del bando un corrispondente presso una delle sedi centrali degli organi dell'Unione Europea a Bruxelles o a Strasburgo;

A.4) avere prodotto e distribuito **nell'ultimo** anno un notiziario quotidiano generale in lingua italiana per un minimo di **otto** ore al giorno per **sei** giorni alla settimana e almeno **300** giorni l'anno, con oltre **100** notizie giornaliera delle quali almeno **80** relative all'Italia.

Per il Lotto 2: Servizio di agenzia di stampa per un notiziario regionale quotidiano in lingua italiana:

B.1) aver prodotto e diffuso a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2018 alla data di pubblicazione del bando di gara, un notiziario generale per almeno **sette** testate quotidiane in **tre** regioni italiane;

B.2) avere alle dipendenze, alla data di scadenza del bando, almeno **due** giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'INPGI ed inquadrati ai sensi degli art. 1 o 2 del CNLG con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; ciascun giornalista part-time dovrà essere calcolato forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti; per i giornalisti in CIGS o solidarietà dovrà essere calcolato il numero equivalente di giornalisti a tempo pieno utilizzando le percentuali effettive (a titolo esemplificativo un concorrente con 50 giornalisti tutti in solidarietà al 10% del tempo dovrà considerare 45 giornalisti);



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

B.3) avere prodotto e distribuito **nell'ultimo anno** un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana per un minimo di **otto** ore al giorno per almeno **sei** giorni la settimana.

Per il Lotto 3: Servizio di agenzia di stampa per un notiziario tematico in lingua italiana di n. 5 aree tematiche (sanità e welfare, ambiente, economia e sviluppo, politiche del lavoro, autonomia e regionalismo):

C.1) aver prodotto e diffuso a titolo oneroso, dal 1° gennaio 2018 alla data di pubblicazione del bando di gara, un notiziario tematico per almeno **cinque** testate giornalistiche;

C.2) avere alle dipendenze, alla data di scadenza del bando, almeno **due** giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'INPGI ed inquadrati ai sensi degli art. 1 o 2 del CNLG con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; ciascun giornalista part-time dovrà essere calcolato forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti; per i giornalisti in CIGS o solidarietà dovrà essere calcolato il numero equivalente di giornalisti a tempo pieno utilizzando le percentuali effettive (a titolo esemplificativo un concorrente con 50 giornalisti tutti in solidarietà al 10% del tempo dovrà considerare 45 giornalisti).

Relativamente a tutti i lotti, al fine di dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 i requisiti di capacità tecnica e professionale, il concorrente dovrà, **mediante la compilazione dell'allegato 1.D – Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale:**

- in relazione al requisito A.1 e A.4 del lotto 1, B.1 e B.3 del lotto 2 l'operatore economico è tenuto a produrre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, i dati relativi ai notiziari quotidiani nazionali o regionali, in lingua italiana di cui detiene la produzione e la diffusione con indicazione dettagliata per ciascuno di essi del numero di ore al giorno e di giorni della settimana di trasmissione, nonché, per il requisito di cui al punto A.4, del numero di notizie giornaliere sia complessive sia relative all'Italia, al netto di quelle relative ai palinsesti televisivi;

- per quanto concerne i punti A.2, B.2 e C.2 produrre un elenco con i nominativi di tutti i giornalisti costituenti la redazione con indicazione della qualificazione professionale e computati per il calcolo dei requisiti di partecipazione. L'Amministrazione provvederà – in sede di verifica - a controllare la veridicità delle autodichiarazioni relative al numero dei giornalisti iscritti all'INPGI chiedendo al suddetto Ente i relativi dati;

- in relazione al requisito A.3 del lotto 1 l'operatore economico è tenuto a produrre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 l'elenco dei nominativi dei corrispondenti presso una delle sedi centrali degli organi dell'Unione Europea a Bruxelles o a Strasburgo;

- in relazione al requisito C.1 del lotto 3 l'operatore economico è tenuto a produrre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, i dati relativi ai notiziari tematici, in lingua italiana di cui detiene la produzione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

e la diffusione con indicazione dettagliata per ciascuno di essi la materia trattata e le testate giornalistiche per cui gli stessi sono prodotti.

L'Amministrazione provvederà – in sede di verifica - a controllare tali dati, qualora possibile, altrimenti provvederà a richiedere al concorrente un cd ROM con la copia delle notizie diramate nello stesso periodo.

5.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla registrazione presso il Tribunale territorialmente competente di cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al punto 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. In tal caso detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti relativi alla **capacità tecnica e professionale**, di cui al punto 5.3, così come in precedenza declinati per le specificità di ciascun lotto, devono essere soddisfatti dal raggruppamento



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

temporaneo nel suo complesso. In tal caso, detti requisiti devono essere posseduti in misura maggiore dall'impresa mandataria.

5.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5.1 lett. a), **nonché il requisito relativo alla registrazione presso il Tribunale territorialmente competente** di cui al punto 5.1 lett. b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP, anche su richiesta della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa concorrente che intenda ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, nella parte III, nella parte IV ove pertinente e nella parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'assenza della dichiarazione di avalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avalimento.

7. SUBAPPALTO.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Tali informazioni dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE.

Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante e da quest'ultima rilasciate (*cf.* art. 1, comma 18, D.L. 18.04.2019, convertito con modificazioni in L.14.06.2019, modificato dall'art. 13, comma 2, D.L. 31.12.2020 n. 183).

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto dell'appalto come di seguito indicato, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Lotto 1 € 4.215,46;

Lotto 2 € 2.107,73;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Lotto 3 € 2.107,73;

la garanzia deve essere intestata a: Consiglio regionale della Sardegna, Via Roma n. 25, 09125 - Cagliari, C.F.: 92027820924;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il corrente bancario intestato a Consiglio regionale della Sardegna, IBAN: IT18U 01015 04813 000013008025 presso Banco di Sardegna spa agenzia Cagliari 13 - Via Roma n. 25, causale: "Cauzione provvisoria rilasciata per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di agenzia di stampa in favore del Consiglio regionale della Sardegna – Lotto..... CIG.....";, ovvero mediante pagamento sulla piattaforma PagoPA Sardegna, al seguente link: <https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/> indicando la medesima causale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

caso, la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, deve essere resa in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La garanzia, in qualunque forma rilasciata, dovrà essere resa in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93 del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a Portale in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (realizzata mediante scansione di documento cartaceo in TIFF o JPG) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno, anche una autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, un'autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

La cauzione in titoli di debito pubblico, con bonifico, in assegni circolari o in contanti, costituita nel rispetto dell'art. 93, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, dovrà essere **prodotta a Portale** producendo la copia scansionata del titolo/ quietanza di versamento sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore;

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia (originale informatico sottoscritto digitalmente ovvero copia informatica dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale) dei certificati posseduti.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I soli concorrenti che intendano presentare offerta per il Lotto 1 devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 20,00 (venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il sistema:

- in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione" del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>

Per l'iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario accedere al link https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impreseregistrazione.jst e seguire le istruzioni ivi riportate.

Si ribadisce che, ai fini dell'iscrizione, l'operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla home page del sito internet www.sardegncat.it.

Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine.

Gli operatori economici devono sottoscrivere e caricare a sistema il documento "Condizioni generali di registrazione e accesso al Portale" di cui all'allegato 5, all'interno della Busta A – Documentazione amministrativa.

Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico operative di uso della piattaforma SardegnaCAT, si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 07.05.2021, pena l'irricevibilità, l'offerta composta da:**

A - Documentazione Amministrativa

B – Documentazione tecnica / Offerta tecnica

C – Documentazione Economica/Offerta Economica.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Per quanto concerne le modalità di caricamento delle offerte sul Sistema, si rinvia all'Allegato 4 "Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Si precisa che se le imprese concorrenti, che intendano presentare un'offerta per la presente gara, sono in RTI o hanno assunto l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, **la registrazione e l'abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema SardegnaCAT per la presentazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

11. Documentazione Amministrativa – “Busta di Qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

a) Allegato 1.A - “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al par. 11.1 per la descrizione);

b) Allegato 1.B - “Documento di gara unico europeo (DGUE)” di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al par. 11.2 per la descrizione);

c) Allegato 1.C - “Informativa per il trattamento dei dati personali”, sottoscritto digitalmente per presa visione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento;

d) Allegato 1.D – Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento;

e) Allegato 5 “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;

f) cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base di gara per il lotto per cui si partecipa (si rimanda al paragrafo 8 per la descrizione);

g) eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

h) (eventuale) procura: l'impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura;

i) (in caso di avvalimento) la documentazione richiesta dal paragrafo 6 del presente disciplinare;

l) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;

j) in caso di partecipazione in RTI costituendo, una dichiarazione sottoscritta dalle imprese consorziate o associate nel costituendo raggruppamento, con l'indicazione dell'impresa capogruppo, delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento e l'impegno espresso di costituire formalmente il RTI, conferendo, in caso di aggiudicazione il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo;

k) copia scansionata del mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: Ragione sociale: Consiglio regionale della Sardegna, Comune: Cagliari, via Roma n. 25 Provincia: CA; Codice fiscale: 92027820924;

- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il codice TWD;

- Sez. Dati del versamento, al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo al lotto di gara cui il concorrente partecipa;

- Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il cod. 456T;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo;
- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00).

I soggetti associati dovranno inserire nella busta di qualifica la documentazione di cui al successivo paragrafo 11.3.2.

I soli concorrenti che intendano presentare offerta per il Lotto 1, devono inserire nella Busta amministrativa anche la ricevuta di pagamento del contributo ANAC di euro 20,00.

11.1. Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1.A).

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o, eventualmente, dal suo procuratore speciale, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 1.A che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente, eventualmente, allega copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11.2. Documento di gara unico europeo (ALLEGATO 1.B)

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE (Allegato 1.B) secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

il concorrente indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione:

il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "Requisiti generali" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell'Allegato 1.A "Domanda di partecipazione" il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A (punti 1 e 2) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione C (punto 1b e 2) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Si precisa che l'operatore economico non può limitarsi a dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione α della Parte IV del DGUE "Criteri di selezione" ma deve compilare la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale e la sezione b) per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Parte VI – Dichiarazioni finali:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

11.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 1.A - Domanda di partecipazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**;

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice all'interno della relazione tecnica;

8. dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali – Allegato 1.C "Informativa per il trattamento dei dati personali", ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la Domanda di partecipazione.

11.3.2 Documentazione e dichiarazioni a corredo per i soggetti associati

In caso di **soggetti associati**:

per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

11.4. Allegato 1.D – Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale.

I concorrenti devono compilare le parti del modello di dichiarazione concernenti il lotto per cui presentano offerta, avendo cura di indicare, in caso di RTI o consorzio, quali delle imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio possiedono in concreto il requisito.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.

13. OFFERTA TECNICA

L' Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica, di lunghezza non superiore alle trenta pagine, che illustra dettagliatamente i servizi offerti, avendo cura di evidenziare, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo par. 15.1, gli elementi utili alla valutazione medesima secondo il modello di cui all'Allegato 2, presente nella documentazione di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime richieste, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione** dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'offerta tecnica così redatta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In merito alla eventuale dichiarazione sulla presenza di segreti tecnici o commerciali, si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono segrete e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

14.1 OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti devono, secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 Istruzioni di gara:

- produrre e allegare a sistema l'offerta economica redatta in conformità all'allegato fac simile (Allegato 3) con l'indicazione del prezzo offerto, così formulato:

in termini di prezzo a corpo, IVA esclusa, ribassato rispetto al prezzo a base di gara previsto per ciascun lotto. Il prezzo offerto si intenderà remunerativo di tutte le prestazioni oggetto del contratto; non è necessaria alcuna specificazione in ordine ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale (cfr. art. 95, comma 10 D. lgs. n. 50/2016);

- indicare a sistema, nel campo "Prezzo offerto", l'importo complessivo per il servizio offerto, IVA esclusa (identico a quanto indicato nell'offerta economica di cui all'allegato 3 caricata a sistema).

L'offerta economica è vincolante per 180 giorni. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario si impegna a mantenere il prezzo offerto fermo per tutta la durata del contratto.

Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d'asta.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell'Allegato 3 "Modello per la compilazione dell'offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

Tutta la documentazione che sarà presentata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore speciale.

In caso di concorrenti associati, l'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun lotto relativo al presente appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica è valutata con il metodo "tabellare", che consiste nell'attribuzione di un punteggio predeterminato per ciascun requisito migliorativo offerto dai concorrenti, accertabile in modo automatico.

A seconda dell'elemento migliorativo descritto è attribuito un punteggio secondo regole e criteri predeterminati, senza alcuna valutazione discrezionale; in assenza è attribuito un punteggio pari a zero.

Tablelle per la valutazione dell'offerta tecnica

LOTTO 1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

n.	Punteggio massimo criterio	Criteri di valutazione
1	6	<p>Ore di estensione dell'orario giornaliero di trasmissione delle notizie oltre il minimo richiesto di 8 ore giornaliere per 6 giorni a settimana, fino a un massimo di 14 ore giornaliere.</p> <p>Le frazioni di ora non sono calcolate.</p> <p>E' attribuito un punto per ogni ora aggiuntiva di trasmissione delle notizie. Il punteggio massimo pari a 6 punti si ottiene per 6 ore di estensione oltre il minimo di 8.</p>
2	8	<p>Numero aggiuntivo di notizie giornaliero oltre a quello minimo previsto di 200 (delle quali almeno 100 relative all'Italia).</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni ulteriori 50 notizie giornaliere.</p> <p>Offerte di blocchi di notizie aggiuntive inferiori a 50 non sono calcolate.</p> <p>Il punteggio massimo pari a 8 punti si ottiene per 400 notizie aggiuntive giornaliere.</p>
3	10	<p>Numero aggiuntivo di notizie giornaliero relative alla regione Sardegna (non coincidenti con quelle di cui al criterio 2).</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni ulteriori 10 notizie giornaliere regionali sarde.</p> <p>Offerte di blocchi di notizie aggiuntive inferiori a 10 non sono calcolate.</p> <p>Il punteggio massimo pari a 10 punti si ottiene per 100 notizie aggiuntive giornaliere.</p>
4	6	<p>Account aggiuntivi rispetto ai 30 minimi richiesti per il servizio di consultazione notiziari: un punto ogni 5 account aggiuntivi fino ad un massimo di 6 punti (30 account aggiuntivi)</p> <p>Offerte di blocchi di account aggiuntivi inferiori a 5 non sono calcolate.</p>
5	9	<p>Numero di mesi consecutivi dell'archivio di notizie testuali oltre a quello minimo previsto di 3 mesi.</p> <p>Le frazioni di mese non sono calcolate.</p> <p>E' attribuito 1 punto per ogni mese aggiuntivo di archivio fino ad un massimo di 9 mesi aggiuntivi di archivio, oltre il minimo di 3 mesi.</p>
6	4	<p>Facilità di consultazione e ricerca delle informazioni nel notiziario. Sarà attribuito un punto per ogni parametro di ricerca aggiuntivo oltre ai due richiesti come requisito minimo fino a un massimo di 4 punti.</p>
7	8	<p>Numero di licenze di accesso per consultazione archivio aggiuntive rispetto alle quattro minime richieste: due punti per ogni licenza aggiuntiva fino a un massimo di 8 punti.</p>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

8	5	Numero e relativa ubicazione di redazioni e/o uffici di corrispondenza sul territorio nazionale. Il massimo dei punti si ottiene con 10 redazioni e/o uffici di corrispondenza sul territorio nazionale, e precisamente: 1 punto fino a due redazioni e/o uffici di corrispondenza; 2 punti fino a quattro redazioni e/o uffici di corrispondenza; 3 punti fino a sei redazioni e/o uffici di corrispondenza; 4 punti fino a otto redazioni e/o uffici di corrispondenza; 5 punti fino a dieci redazioni e/o uffici di corrispondenza (non si terrà conto degli uffici di corrispondenza e/o redazioni oltre i dieci).
9	3	Disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad aprire una redazione/ufficio di corrispondenza sul territorio regionale sardo
10	5	Qualificazione professionale complessiva delle redazioni intesa come quota percentuale di giornalisti professionisti, rispetto al numero totale dei giornalisti componenti le redazioni. Saranno assegnati: 1 punto nel caso di redazione costituita per almeno il 20% da giornalisti professionisti; 2 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 40%; 3 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 60%; 4 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 80%; 5 punti in caso di una percentuale pari al 100%
11	3	Disponibilità ad offrire un servizio di informazione mediante pubblicazione dei lanci di agenzia sull'attività assembleare tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali (profili delle agenzie sui social media) in occasione delle sedute consiliari
12	3	Concessione di uno spazio nel sito web dell'Agenzia riportante il link al sito istituzionale del Consiglio regionale
TOTALE 70 PUNTI		

Lotto 2

n.	Punteggio massimo criterio	Criteri di valutazione
1	4	Ore di estensione dell'orario giornaliero di trasmissione delle notizie oltre il minimo richiesto di 8 ore giornaliero per 6 giorni a settimana, fino a un massimo di 12 ore giornaliero.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

		<p>Le frazioni di ora non sono calcolate.</p> <p>E' attribuito un punto per un'ora aggiuntiva di trasmissione delle notizie. Il punteggio massimo pari a 4 si ottiene per 4 ore di estensione oltre il minimo di 8.</p>
2	10	<p>Numero aggiuntivo di notizie giornaliera oltre a quello minimo previsto di 40.</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni ulteriori 10 notizie giornaliera.</p> <p>Offerte di blocchi di notizie aggiuntive inferiori a 10 non sono calcolate.</p> <p>Il punteggio massimo pari a 10 punti si ottiene per 100 notizie aggiuntive giornaliera.</p>
3	10	<p>Numero aggiuntivo di notizie giornaliera relative al territorio nazionale (non coincidenti con quelle di cui al criterio 2).</p> <p>Sarà assegnato 1 punto per ogni ulteriori 5 notizie giornaliera nazionali.</p> <p>Offerte di blocchi di notizie aggiuntive inferiori a 5 non sono calcolate.</p> <p>Il punteggio massimo pari a 10 punti si ottiene per 50 notizie aggiuntive giornaliera.</p>
5	6	<p>Account aggiuntivi rispetto ai 30 minimi richiesti per il servizio di consultazione notiziari: un punto ogni 5 account aggiuntivi fino ad un massimo di 6 punti (30 account aggiuntivi)</p> <p>Offerte di blocchi di account aggiuntivi inferiori a 5 non sono calcolate.</p>
6	4	<p>Numero di mesi consecutivi dell'archivio di notizie testuali oltre a quello minimo previsto di 3 mesi.</p> <p>Le frazioni di mese non sono calcolate.</p> <p>E' attribuito un punto ogni due mesi aggiuntivi di archivio fino ad un massimo di 8 mesi aggiuntivi, oltre il minimo di 3 mesi.</p>
4	4	<p>Facilità di consultazione e ricerca delle informazioni nel notiziario. Sarà attribuito un punto per ogni parametro di ricerca aggiuntivo oltre ai due richiesti come requisito minimo fino a un massimo di 4 punti.</p>
7	8	<p>Numero di licenze di accesso per consultazione archivio aggiuntive rispetto alle quattro minime richieste: due punti per ogni licenza aggiuntiva fino a un massimo di 8 punti.</p>
8	3	<p>Disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad aprire una redazione/ufficio di corrispondenza sul territorio regionale sardo</p>
9	4	<p>Disponibilità di un giornalista professionista deputato a seguire quotidianamente i fatti del Consiglio regionale e, in ipotesi di attività esterne, fuori dalla sede istituzionale</p>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

10	4	Presenza in Consiglio di un giornalista nei giorni di seduta consiliare
11	5	Qualificazione professionale complessiva delle redazioni intesa come quota percentuale di giornalisti professionisti, rispetto al numero totale dei giornalisti componenti le redazioni. Saranno assegnati: 1 punto nel caso di redazione costituita per almeno il 20% da giornalisti professionisti; 2 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 40%; 3 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 60%; 4 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 80%; 5 punti in caso di una percentuale pari al 100%
12	4	Disponibilità ad offrire un servizio di informazione mediante pubblicazione dei lanci di agenzia sull'attività assembleare tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali (profili delle agenzie sui social media) in occasione delle sedute consiliari
13	4	Concessione di uno spazio nel sito web dell'Agenzia riportante il link al sito istituzionale del Consiglio regionale
TOTALE 70 PUNTI		

Lotto 3

n.	Punteggio massimo criterio	Criteri di valutazione
1	18	frequenza maggiore, rispetto a quella settimanale minima, nella fornitura dei 5 notiziari tematici, nazionali e regionali, previsti: 3 punti per due notiziari a settimana; 6 punti per tre notiziari a settimana; 9 punti per quattro notiziari a settimana; 12 punti per cinque notiziari a settimana; 15 punti per sei notiziari a settimana; 18 punti per sette notiziari a settimana.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

3	6	Facilità di consultazione e ricerca delle informazioni nel notiziario. Sarà attribuito un punto per ogni parametro di ricerca aggiuntivo oltre ai due richiesti come requisito minimo fino a un massimo di 6 punti.
4	6	Account aggiuntivi rispetto ai 30 minimi richiesti per il servizio di consultazione notiziari: un punto ogni 5 account aggiuntivi fino ad un massimo di 6 punti (30 account aggiuntivi) Offerte di blocchi di account aggiuntivi inferiori a 5 non sono calcolate.
5	5	Numero di mesi consecutivi dell'archivio di notizie testuali oltre a quello minimo previsto di 3 mesi. Le frazioni di mese non sono calcolate. E' attribuito un punto ogni due mesi aggiuntivi di archivi fino ad un massimo di 10 mesi aggiuntivi, oltre il minimo di 3 mesi.
6	10	Numero di licenze di accesso per consultazione archivio aggiuntive rispetto alle quattro minime richieste: due punti per ogni licenza aggiuntiva fino a un massimo di 10 punti.
7	5	Disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad aprire una redazione/ufficio di corrispondenza sul territorio regionale sardo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

8	10	Qualificazione professionale complessiva delle redazioni intesa come quota percentuale di giornalisti professionisti, rispetto al numero totale dei giornalisti componenti le redazioni. Saranno assegnati: 1 punto nel caso di redazione costituita per almeno il 10% da giornalisti professionisti; 2 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 20%; 3 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 30%; 4 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 40%; 5 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 50%; 6 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 60%; 7 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 70%; 8 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 80%; 9 punti nel caso di una percentuale pari almeno al 90%; 10 punti in caso di una percentuale pari al 100%
9	5	Disponibilità ad offrire un servizio di informazione mediante pubblicazione dei lanci di agenzia sull'attività assembleare tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali (profili delle agenzie sui social media) in occasione delle sedute consiliari
10	5	Concessione di uno spazio nel sito web dell'Agenzia riportante il link al sito istituzionale del Consiglio regionale
TOTALE 70 PUNTI		

15.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Per ciascuno degli "n" criteri tra quelli previsti in ciascun lotto per la valutazione mediante il metodo tabellare elencato nelle suesposte Tabelle distinte per ciascun Lotto, sarà assegnato all'offerta del concorrente un punteggio in funzione di quanto il concorrente stesso si è impegnato ad offrire all'atto della presentazione della propria offerta.

Mediante tale metodo sono attribuiti fino a un massimo di 70 punti.

Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell'offerta economica gli operatori economici che, in fase di valutazione dell'offerta tecnica, non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 35 punti (Soglia di sbarramento).

15.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è attribuito tramite la seguente formula:

$$Pe = Pmax * (Val\ min/Val\ i)$$

dove:

Pe: punteggio da attribuire

Pmax: punteggio massimo previsto

Val min: valore migliore (prezzo più basso)

Val i: valore in esame

Non sono ammesse offerte in aumento.

Mediante tale metodo sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti.

15.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, dopo aver attribuito il punteggio all'offerta economica procede alla somma di questo con il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica del singolo concorrente per la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

La graduatoria sarà formata calcolando il Punteggio Finale conseguito da ciascuna offerta mediante la somma:

$$\text{Punteggio Finale} = PT + PE$$

dove

PT= punteggio tecnico

PE= punteggio economico

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente disciplinare e del Capitolato tecnico, **risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato**. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico migliore. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta soddisfacente.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 12.05.2021 alle ore 11.00**, salvo rinvii, da svolgersi in presenza o, se necessario al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste per far fronte all'epidemia da COVID-19, in videoconferenza, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Tramite la funzionalità "messaggistica" del portale Sardegna CAT, verrà comunicato il luogo della seduta pubblica per l'apertura delle offerte, nonché eventuali rinvii. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sempre tramite la funzionalità "messaggistica" del portale SardegnaCAT. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite le stesse modalità di cui sopra.

Il seggio di gara, di cui fa parte il RUP, procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà, anche in una o più sedute riservate, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. A tal proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri, come modificato dall'art. 8, comma 7, lett. a),



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 dello stesso D. Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n° 5.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

18. APERTURA DELLE BUSTE "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, da svolgersi in presenza o, se necessario al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste per far fronte all'epidemia da COVID-19, in videoconferenza, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale. La mancata od incompleta presenza della documentazione tecnica rispetto a quanto prescritto dall'Amministrazione determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19. Il calcolo di cui all'art. 97 comma 3 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste della Documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettose dei documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato che le stesse siano in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il responsabile del procedimento, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 20.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- di sospendere, indire di nuovo e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche di un solo lotto;
- di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblico-amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.** Trattandosi di appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Consiglio regionale della Sardegna in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Si rimanda a quanto stabilito nell'allegato 1.C "Informativa per il trattamento dei dati personali".